



FIBIS



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

1

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

Milano, 10/10/17
Prot. 768/2017-FP
Raccomandata a/r

Spett.
MINUTELLA ROBERTO

VIA R. SANZIO 53
90017 SANTA FLAVIA (PA)

OGGETTO: PROCEDIMENTO NR. 6/2017 RG Procura Federale FIBIS - ATTO DI ARCHIVIAZIONE

Con la presente si trasmette, per dovuta notifica, Atto di Archiviazione, di cui al Procedimento nr. 6/2017 Registro Procura Federale, emesso in data 06/10/17 dalla Procura Federale.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Fabio Savino



PROCURA FEDERALE

ATTO DI ARCHIVIAZIONE

relativa al procedimento disciplinare nr. 6/2017 RG PF a carico del tesserato sig. Roberto Minutella, già presidente del CR Fibus Sicilia.

Letto l'esposto del tesserato Sebastiano Serratore, vice presidente del CR Sicilia, svolte le attività d'indagine imposte dal caso, acquisita ampia documentazione da parte del presidente del CR Sicilia della Fibus, si osserva.

Le contestazioni contenute nell'esposto del sig. Serratore a carico della "presidenza" Minutella sono molteplici.

A) Sulla presunta violazione dell'art. 61 comma 1 del ROF vigente poichè il presidente Minutella *"non applica e non fa applicare le direttive emanate dagli organi centrali, permettendo senza conseguenze la partecipazione alle gare ai direttori di gara nonostante il divieto assoluto di cui alla nota prot. 818 del 22.11.2016"*. L'illecito attribuito al Minutella da parte dell'esponente è privo di tipizzazione regolamentare nel senso che ciò che rileva piuttosto dal punto di vista disciplinare, secondo la norma citata, non è tanto la mancata osservanza di un obbligo di garanzia (in ordine al rispetto delle regole federali), quanto piuttosto la commissione in proprio di una condotta antidisciplinare (nel caso di specie, dalla documentazione acquisita, le gare evidenziate nell'allegato 17 non risultano organizzate dal CR Sicilia ma da singoli CSB siciliani) oppure l'omessa denuncia di fatti a rilevanza disciplinare di cui ciascun tesserato sia venuto a conoscenza (nel caso di specie gli elementi probatori raccolti idonei a sostenere un'accusa ai sensi dell'art. 3 vig. reg. giustizia sono davvero inconsistenti in quanto non è dato sapere se il CR Sicilia abbia concesso ad esempio il nulla osta alle gare indicate, se l'organo federale territoriale fosse a conoscenza del tabellone di gara, ect.). La documentazione acquisita, se non conducente in ordine ad un'ipotesi accusatoria a carico del Minutella consente comunque di aprire un nuovo fascicolo

d'indagine a carico dei Csb organizzatori delle gare individuate nell'allegato nr. 17, unito all'esposto del Serratore;

B) in ordine alla ritenute omissioni ascrivibili alla presidenza Minutella ex art. 40 commi 6 e 7, statuto federale **FIBIS** è prova in atti dell'adempimento imposto dal comma 7 di quest'ultima norma come si evince dalla attestazione federale inviata a questo organo (agli atti d'indagine), pertanto non appare ragionevole per questa Procura procedere alla contestazione della violazione di cui all'art. 18 ter reg. giustizia Fibus, secondo comma, in quanto alcuna elusione della normativa gestionale ed economica nei confronti della federazione risulta integrata da parte del CR Sicilia e del suo presidente (al contrario se tale omissione si fosse registrata la stessa federazione avrebbe contestato in via amministrativa - financo adottare provvedimenti quali il commissariamento del comitato - tale inadempienza:

C) per quanto riguarda le denunciate "irregolarità" nella programmazione e gestione dell'attività sportiva regionale la documentazione del presidente regionale acquisita agli atti (delibere del consiglio regionale e nulla osta emessi dal presidente regionale) appare dimostrare un corretto funzionamento del consiglio regionale che, nel corso degli anni in esame (ultime stagioni sportive), ha deliberato in forma collegiale circa le decisioni inerenti la programmazione sportiva in uno con l'attività di concessione dei nulla osta, attività ammessa e legittima secondo la prassi federale (regolamenti interni);

D) per quanto concerne le pretese violazioni in ordine alle mancate convocazioni della consulta programmatica dei presidenti e delegati provinciali e della consulta dei consiglieri provinciali rappresentanti delle singole sezioni di biliardo, esse risultano superate e dunque non rilevanti disciplinarmente per effetto delle considerazioni di diritto fornite dal parere adottato dal consiglio federale (a firma dell'avv. Chiesura) che ammette la validità assorbente delle disposizioni statutarie rispetto a quelle del regolamento organico federale (nel nuovo statuto, adottato nella nuova formulazione, nel 2014, dunque successivamente al rof., viene di fatto abrogata la figura di questi organi).

In ordine e in sintesi:

• Sul piano amministrativo:

1. con riferimento alla presunta violazione dell'art. 61 ROF, si è già argomentato con quanto sopra esposto:

2. con riferimento alle contestate violazioni degli articoli 40 co. 6 lett. b) e comma 7 Statuto Federale e 61 co. 2 ROF (omessa convocazione del C.R. per la discussione ed approvazione del piano di spese), Art. 63 ROF, art. 65 comma 1 del ROF, l'esponente censura condotte che attengono al funzionamento interno di qualsiasi Comitato Regionale e Provinciale. Le omissioni descritte (in parte confutate dalla documentazione prodotta in fase di indagini dall'inquisito) non risultano accompagnate da alcuna sanzione prevista dal vigente regolamento di giustizia della FIBIS. Le attuali norme federali (v. art. 30 lettera P) Statuto), anche in caso di "impossibilità" di funzionamento di un C.R., consentono al Consiglio federale nazionale, una volta contestata tale patologia, di sostituire il Comitato regionale (o provinciale) e nominare un commissario perché provveda alla convocazione della Assemblea elettiva. A questa Procura compete di accertare se le condotte descritte possano, diversamente, integrare violazioni disciplinari facendo diretto richiamo alle fattispecie sanzionatorie previste nel vigente regolamento secondo un principio di legalità e tassatività. La nuova fattispecie di cui all'art. 18 ter ("illecito amministrativo") al comma 2 sanziona il comportamento elusivo (di natura commissiva od omissiva) della normativa federale in materia gestionale ed economica. La condotta descritta dalla fattispecie assume rilevanza per l'ordinamento sportivo nella misura in cui viola quelle disposizioni federali (ad es. l'art. 40 comma 7 Statuto Federale, violazione parimenti contestata dal Serratore al Minutella) volte a tutelare l'integrità finanziaria ed economica della federazione e non consente, al contrario, di sanzionare presunte o asserite situazioni di non corretto funzionamento (anche sotto un profilo di presunto "deficit" democratico originatosi dalla condotta del presidente regionale) dell'Organo Territoriale. Nel caso di specie, con comunicazione del 19.07.2017, la Segreteria Generale della FIBIS comunica va a questo organo il rispetto da parte del C.R. Sicilia delle norme contabili/gestionali amministrative, attestando di aver ricevuto, ai fini della approvazione del bilancio consuntivo nazionale, tutta la documentazione richiesta dalle norme federali. In estrema sostanza, non vi è prova in atti che il già Presidente Minutella abbia posto in essere condotte tese ad un utilizzo non corretto delle risorse del Comitato da lui presieduto, acquisite anche per il tramite dell'assegnazione da parte della Federazione medesima, ciò facendo per mezzo di condotte "elusive" delle citate norme statutarie.

• Sul piano finanziario:

alle medesime conclusioni, di cui al paragrafo precedente, può giungersi con riferimento alle presunte violazioni contestate dal denunciante al Presidente Regionale, limitatamente alle norme citate di cui agli artt. 61 comma 2 ROF, 62 ROF, 65 ROF comma 3, lettera F) del ROF, art. 5 Regolamento Sportivo.

• Sul piano organizzativo,

1. in ordine alla lamentata convocazione da parte del Presidente Regionale della Consulta programmatica di cui all'art. 65 comma 1, lettera H) dello statuto federale, ci si riporta integralmente alle motivazioni già espresse alla lettera D), di cui sopra.
2. per quanto concerne le presunte irregolarità nella programmazione e gestione dell'attività sportiva nel settore stecca, poeket, si rinvia a quanto riportato alla lettera C) di cui sopra, evidenziando come sia stata fornita prova da parte del Presidente Regionale (attraverso la documentazione prodotta agli atti) di numerose delibere del Comitato Regionale (regolarmente approvate dall'organo amministrativo dell'ente) relative all'organizzazione dell'attività sportiva regionale di spettanza e competenza dell'Organo Periferico Siciliano.

Rilevato dunque che l'attività d'indagine non ha consentito di raggiungere una prova sufficiente ed adeguata per affrontare un giudizio disciplinare a carico del sig. Minutella, per tutto quanto sopra, si comunica di procedere all'archiviazione della notizia di infrazione disciplinare a carico del Sig. Minutella per infondatezza o comunque per insufficienza della prova degli illeciti denunciati, visto anche il parere favorevole della Procura Generale del Coni emesso in data 4.10.2017.

Si notifici il presente atto al Sig. Serratore e al Sig. Minutella.

Bologna, il 6 ottobre 2017

il Procurato Federale
Avv. Massimiliano Cané